

contraenti di addivenire alla reale stipulazione della convenzione, o loro non fosse dato di conseguire la prescritta approvazione dell'atto nel loro interessé.

Riconosco però di buon grado, o signori, che nulla v'ha d'incostituzionale nel modo tenuto dal ministro delle finanze, benchè irregolare e meno conveniente; ed anzi, siccome anche un torto sentiero può condurre alla meta, atteso quindi il già percorso cammino, e considerate più di tutto le affatto speciali circostanze del caso concreto, nel quale ho motivo di credere che non avverrà alcuno degli accennati inconvenienti, contento io di aver additata la diritta via, mi terrò pienamente soddisfatto se queste osservazioni serviranno di norma ai casi futuri. Laonde mi astengo da qualunque proposta anche soltanto sospensiva, e porto opinione che si possa senz'altro passare alla discussione degli articoli.

FARINA P., relatore. Io credo che nelle stipulazioni che debbono seguire tra lo Stato ed un municipio, in fatto di autorizzazione, si debbano seguire le leggi generali; ora, quando queste attribuiscono la facoltà all'uno di contrattare in nome di un altro, l'attribuiscono o per mandato preventivo, o per ratifica, la quale si equipara al mandato. Conseguentemente non riconosco motivi per cui nella transazione di cui si tratta, od in altra qualsiasi di eguale natura, debbasi seguire una diversa maniera di procedere. Quanto poi all'autorizzazione, nel caso che l'atto del Re si richieda, come capo del potere esecutivo che deve autorizzare la cessione del comune, e l'atto del potere legislativo per convalidare la cessione di un fondo appartenente allo Stato, come sarebbe il caso presente, in questo caso, dico, non veggio che si richieggano due atti distinti, affinchè si possa convalidare un atto e l'altro, siccome emanazione dello stesso individuo, dal quale e l'uno e l'altro caso dipendono: per conseguenza non mi pare che si possa obbiettare alcun difetto di forma, nè in questo caso, nè in verun altro consimile, alla sanzione che in quest'atto deve prestare il capo supremo del potere esecutivo, la quale serve ad un tempo e per l'autorizzazione legislativa dell'alienazione del fondo dello Stato, e per la convalidazione della cessione dei diritti del comune. Per conseguenza parmi che la cosa si possa assolutamente e sotto tutti i rapporti sostenere sia per il caso presente, come per i casi avvenire.

Forse questo potrebbe dar luogo a qualche modificazione dell'articolo, il quale è concepito in modo forse non abbastanza chiaro, per cui invece dell'espressione « è autorizzata a favore del municipio di Genova la concessione » si potrebbero sostituire le seguenti parole: « È autorizzato il ministro delle finanze ad addivenire alla concessione a favore del municipio di Genova. »

Questa però non sarebbe che una maggiore spiegazione, e resterebbe quindi sempre intatto il principio.

PALLIERI. L'onorevole relatore confonde l'intervento del Re qual *potere esecutivo* ed autorità tutoria nell'interesse dei comuni, coll'intervento del Re nell'interesse demaniale qual *potere legislativo*, senza la cui sanzione, le deliberazioni del Parlamento rimangono lettera morta.

Ed invero, da un canto non possono i comuni, a termini degli articoli 119 e 150 della legge del 7 ottobre 1848, fare nè acquisti, nè alienazioni, nè permutate di beni immobili, senza l'autorizzazione del potere esecutivo, che emana per real decreto, sentito il Consiglio di Stato.

Per altra parte, non altrimenti hanno luogo acquisti, alienazioni o permutate d'immobili demaniali, che mediante un atto del Parlamento, sanzionato dal potere legislativo del Re.

È pertanto agevole lo scorgere che nella fattispecie non è ancora perfetto il contratto relativamente alla Città di Genova, non avendo essa per anco ottenuto il preindicato assenso per real decreto, previo parere del Consiglio di Stato.

Anche sotto il Governo assoluto, quando stavano riuniti nella stessa persona i poteri legislativo ed esecutivo, era, come ho notato, rispettata la distinzione tra gl'interessi del regio demanio, specialmente affidati al ministro delle finanze, e quelli dei comuni, alla cura del ministro dell'interno commessi, nè può siffatta distinzione venir ora riconosciuta sotto un Governo fondato sulla separazione e sulla reciproca indipendenza dei poteri.

Ho pur già detto che nel presente caso non temo alcun inconveniente. Non posso tuttavia a meno di farvi presente, o signori, che, per non essersi effettivamente stipulato dal ministro e dal sindaco di Genova debitamente autorizzato un progetto di convenzione, dovette la Commissione stessa suggerire con gli articoli 2 e 3 ciò ch'essa chiama *una più esplicita dichiarazione*. Ora, o questa dichiarazione è conforme alle deliberazioni già prese dal Consiglio comunale di Genova, ed allora è inutile; o diversifica dalle medesime, ed allora, se quel Consiglio non volesse aderirvi, rimarrebbe senza effetto l'ipotetica e condizionale autorizzazione di cui avrebbe munito il ministro delle finanze.

Giova finalmente avvertire che, ove il ministro, dopo adottato dalle Camere e dal Re il progetto in discussione, col quale, mentre si acorda un assenso, a nulla del resto si può astringere la Città di Genova, addivenisse alla stipulazione della convenzione di cui si tratta senza che la città fosse autorizzata dal potere esecutivo, previo parere del Consiglio di Stato, potrebbe essa, pei motivi che ho avuto l'onore di addurre in principio delle prime mie osservazioni, far quindi dai tribunali dichiarare la nullità della convenzione medesima.

Ma, come ho già ripetutamente osservato, non avendosi a temere in questo caso alcun inconveniente, io conchiudo nuovamente con dire che si può passare alla discussione degli articoli.

BUNICO. Quando trattasi dell'alienazione di diritti e beni demaniali, è necessario, per addivenirvi, che vengano essi anzitutto posti in commercio, e resi alienabili in forza di un'apposita legge. Prescrive difatti l'articolo 425 del Codice civile che « i diritti e beni regali e demaniali sono per legge fondamentale della Corona inalienabili per qualunque titolo sì gratuito che oneroso, e che qualsivoglia alienazione o concessione sarà nulla di pien diritto, non ostante tutte le derogatorie che vi fossero apposte. »

Partendo ora da questo generale principio dell'inalienabilità dei beni e diritti demaniali, non sembra che possa esservi dubbio che, trattandosi nel caso attuale dell'alienazione del palazzo D'Oria Tursi colle sue dipendenze e di quello delle Torrette, e così di beni demaniali non alienabili, il Governo non possa attenersi a nessun contratto riguardante alla loro alienazione, se anzitutto non se ne trova autorizzato dal potere legislativo. Io trovo quindi che le osservazioni fatte dall'onorevole deputato Pallieri non possono ricevere la loro applicazione, perchè respinte dalle leggi concernenti l'inalienabilità dei beni e diritti demaniali.

Egli vorrebbe che il Governo si fosse pria di tutto accinto ad un contratto, per cui fatto avesse ciò che porta il progetto di legge in discussione, e poscia sottoposto alla sanzione del Parlamento.

Ma ciò facendo, avrebbe fatto un contratto nullo di pien diritto, per l'inalienabilità dei beni in esso cadenti. Epperò io credo che, quando ha egli invece chiesto preventivamente